



COMUNE DI GOLFO ARANCI

Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **160** Del **28-08-19**

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI E DETERMINAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI COMUNALI - PRESA D'ATTO DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 73 DELLA L.R. 2/2016 IN MATERIA DI ONERI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ELETTIVE.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventotto** del mese di **agosto** alle ore **13:00**, presso questa Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

MULAS MARIO	SINDACO	P
LANGELLA GIUSEPPE	ASSESSORE	P
CORSO VALERIA	ASSESSORE	P
ASTARA PRONTU GIOVANNI	ASSESSORE	A
ROMANO LUIGI	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. **4** e assenti n. **1**.

Assume la presidenza il Signor **MULAS MARIO** in qualità di **SINDACO** assistito dal **Segretario Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la allegata proposta di deliberazione che si considera parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Con voti unanimi

DELIBERA

- In conformità.
- Si da atto che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

PROPONENTE: Sindaco

OGGETTO: Determinazione delle indennità da corrispondere al Sindaco e degli Assessori e determinazione dei gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali – Presa d'atto del Regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive.

Premesso:

- che in seguito alle Elezioni Amministrative del 16 giugno 2019, in data 17.06.2019 l'adunanza dei Presidenti delle Sezioni ha provveduto all'atto di *proclamazione degli eletti*;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 01.07.2019, in relazione al disposto dell'articolo 41 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto all'esame delle condizioni di eleggibilità del Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti;

Richiamato:

- l'articolo 82, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che *“Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.”*;
- l'articolo 82, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che *“I consiglieri comunali (...) hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni (...)”*;
- il comma 8 del medesimo articolo il quale dispone che *“La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (...)”*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04.04.2000, con il quale sono stati determinati i valori economici di riferimento per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali e per le indennità di funzione del Sindaco e degli assessori comunali;
- l'art. 1 comma 54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, con il quale è stata disposta la riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità degli amministratori locali;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni riunite n. 1/CONTR/12 del 12 gennaio 2012, con la quale si stabilisce che *“... la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riesandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006”*;

Visto il comma 145 dell'art. 1 della Legge 56/2014 il quale prevede che le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguino i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge,

Visto l'art. 1 "Composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali" della Legge Regionale 22 febbraio 2012, n. 4 il quale prevede che nei comuni della Sardegna il consiglio comunale è composto dal sindaco e da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; il numero degli assessori comunali non deve essere superiore a un quarto, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco;

Ritenuto che la parametrizzazione della rideterminazione degli oneri di cui all'articolo 1 comma 136 della richiamata Legge 56/2014, non sia applicabile ai comuni della Sardegna in quanto non interessati dalla disposizione di cui al comma 135 della medesima legge, essendo la composizione dei consigli comunali e delle giunte disciplinata dalla L.R. 4/2012 e non dall'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148;

Visto l'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, conv. in L. 122/2010, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro dell'Interno, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato art. 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province e che sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti;

Preso atto che il Ministero dell'Interno non ha a tutt'oggi ottemperato alle disposizioni dell'articolo 5, comma 7, della legge 122/2010 e che pertanto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119 sopracitato trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale all'articolo 76, comma 3, con la sostituzione integrale del comma 11 dell'articolo 82 del d.lgs. n. 267/2000, abolisce la possibilità, da parte dei rispettivi organi, di stabilire incrementi alle misure delle indennità rispetto ai limiti previsti dal DM n. 119/2000;

Visto il D.M. n. 119/2000, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente;
- l'articolo 2, comma 1, che prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell'ente, ovvero:
 - a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;
 - b) 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;
 - c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;

Visto in proposito il parere del Ministero dell'interno in data 20/01/2009 n. 15900/TU/82 il quale, in ordine alle suddette norme, chiarisce come "dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008 è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'articolo 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'articolo 2 del citato regolamento";

Tenuto conto che questo ente:

- avendo una popolazione residente alla data del 31.12.2018 di n. 2480 abitanti, rientra, ai fini della determinazione delle indennità di funzione spettanti ai componenti della Giunta Comunale, nella fascia demografica compresa tra 1001 e 3000 abitanti;
- è caratterizzato da flussi turistici stagionali;
- per cui si applica la maggiorazione prevista dalla lettera a) dell'art. 2 del D.M. n. 119/2000;

Tenuto conto altresì che, sulla base dell'ultimo conto del bilancio approvato (rendiconto esercizio 2018) questo ente:

- 1) ha una incidenza di entrate proprie rispetto alle entrate totali del 47,77% superiore rispetto alla media della regione di appartenenza il cui parametro è dello 0,28%;
- 2) ha una spesa media corrente pro-capite di € 2.616,28 superiore rispetto alla media regionale di € 596,09;

Atteso che, di conseguenza, trovano applicazione le maggiorazioni previste dal DM 119/2000, articolo 2, comma 1 lettera a) (+ 5%), lettera b) (+ 3%) e lettera c) (+ 2%);

Dato atto che questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2018, come risulta dal monitoraggio inviato alla Ragioneria Generale dello Stato in data 25.03.2019;

Vista l'interpretazione dell'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 fornita dal Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per le Autonomie, con nota in data 17 febbraio 2004 con cui è stato chiarito che *“l'art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede il dimezzamento dell'indennità di funzione degli amministratori, per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa retribuita e che, pertanto, a coloro che non possono avvalersi di tale facoltà, quali i lavoratori autonomi, disoccupati, studenti e i pensionati compete l'indennità di funzione nella misura intera, sul presupposto che la attuale posizione escluda la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente”*;

Visto il Regolamento n. 1 del 5 febbraio 2019, approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna in data 08.01.2019 e pubblicato sul Buras parte I e II - N. 8, di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) e ss.mm.ii., in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive, in particolare, l'art. 2, il quale recita testualmente:

1. Nell'ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, prevista dall'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva partecipazione all'organizzazione politica di tutti i cittadini, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione, e di contrastare il grave fenomeno dei commissariamenti degli organi di governo degli enti locali per assenza di candidature, la Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 73 della legge regionale n. 2 del 2016, prevede misure per il pieno esercizio del mandato politico finanziate mediante il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale e senza spese a carico degli amministratori degli enti locali della Sardegna.

2. Le misure di cui al comma 1, aggiuntive rispetto alle indennità e agli oneri a carico degli enti già previsti dalla legislazione vigente a favore degli amministratori locali, sono corrisposte agli amministratori locali a titolo di rimborso forfettario delle spese connesse con l'esercizio del mandato e gravano sul fondo unico degli enti locali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, secondo quanto disposto dall'articolo 73, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016.

3. Il presente regolamento non si applica a sindaci, assessori e consiglieri comunali che ricoprono la carica di consigliere regionale, di deputato o di senatore, che siano titolari di un assegno vitalizio percepito in seguito allo svolgimento di uno o più mandati politici, che ricoprano l'incarico di amministratore o direttore generale nelle amministrazioni del sistema Regione o in società partecipate o controllate dalla Regione.

Dato atto che i rimborsi forfettari a beneficio degli amministratori locali possono essere erogati dai comuni, dalle province e dalla città metropolitana; per gli amministratori comunali i rimborsi sono determinati, nei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, con deliberazione della Giunta Comunale;

Preso atto che, nella quantificazione del limite massimo del rimborso forfettario attribuibile ai sindaci, diversificato per fasce demografiche dei comuni e, comunque, non superiore al 50 per cento dell'ammontare lordo dell'indennità di funzione loro attribuita ai sensi dell'art. 82, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ragione dei principi di effettività e di ragionevolezza della spesa, si tiene conto:

- a) *di una stima comparativa delle spese connesse alla dimensione demografica e territoriale del comune amministrato;*
- b) *delle spese di assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000;*
- c) *delle diverse forme e modalità di partecipazione del comune all'esercizio delle funzioni svolte a livello sovracomunale.*

Dato atto, pertanto, che i comuni, con la deliberazione della Giunta Comunale, di cui all'art. 3, comma 1, del Regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive, possono attribuire al sindaco, qualora questo non sia amministratore delle province o della città metropolitana e non si trovi in una delle situazioni indicate nell'art. 2, comma 3 dello stesso regolamento, un rimborso forfettario mensile per il pagamento delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo, non superiore ai limiti massimi indicati nell'allegato 1 del regolamento predetto;

Dato atto che con il citato atto deliberativo, la Giunta Comunale può, altresì, attribuire un rimborso forfettario mensile per uno o più assessori comunali e per i consiglieri delegati e che la somma dei rimborsi forfettari attribuiti agli assessori ed ai consiglieri delegati non può, comunque, superare complessivamente il rimborso attribuito al sindaco, ai sensi del comma 1;

Vista la nota prot. n. 36 del 15.01.2019, con la quale l'ANCI - Sardegna, chiede al Consiglio Regionale un'interpretazione autentica:

- a) *- in cui venga chiarito che l'applicazione della norma è rivolta anche alle cariche degli organi dei Comuni della Sardegna;*
- b) *- sulla applicabilità del comma 3 dell'articolo 73 ai sindaci in carica alla data di entrata in vigore della legge ovvero a cosa facesse riferimento il legislatore per quanto concerne lo stesso comma 3 dell'articolo 73;*

Vista la nota prot. n. 783/Segr. Pres. del 22/01/2019 del Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, con la quale, in riferimento alla citata nota del 15 gennaio 2019, di cui sopra (reg.ta al prot. Cons. reg. n. 15.01.2019) ed inerente la richiesta di interpretazione autentica delle disposizioni del Regolamento n. 9 (*Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 - Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna - in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive*), anche al fine di fornire uno spunto collaborativo, evidenzia quanto segue: *“Dalla lettura del testo normativo sembra evincersi che i destinatari del rimborso siano: a livello comunale, i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri delegati (art. 4); a livello provinciale e metropolitano, il sindaco eletto presidente della provincia e il sindaco metropolitano (art. 5, comma 1) nonché i consiglieri provinciali e i consiglieri del consiglio metropolitano di cui all'art. 21 comma 2 della legge regionale n. 2 del 2016 (art. 5, comma 3). Per quanto gli articoli 2 e 3 del Regolamento n. 9, nell'introdurre la disciplina, facciano un generico richiamo agli “amministratori comunali”, infatti, sembra chiaro che le disposizioni che specificamente disciplinano i rimborsi forfettari (i citati articoli 4 e 5) si riferiscano esplicitamente solo alle categorie di amministratori sopra elencate. Di conseguenza solo ad esse, secondo le modalità individuate dal Regolamento e dalle delibere che verranno adottate a livello comunale e regionale, sembra spettare tale rimborso”;*

Atteso che questo Comune al 31.12.2018 ha una popolazione residente di n. 2480 abitanti e che, pertanto, per le finalità stabilite dal Regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, rientra nella fascia demografica inferiore a 3.000 abitanti, di cui all'allegato 1 al medesimo regolamento, in base alla quale:

- al Sindaco può essere attribuito un rimborso forfettario mensile per il pagamento delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo pari al 50% dell'intero ammontare dell'indennità di funzione attribuita ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- agli Assessori comunali può, inoltre, essere attribuito un rimborso forfettario mensile non superiore complessivamente al rimborso attribuito al Sindaco;

Ritenuto di stabilire le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio sulla base di quanto previsto dal DM n. 119/2000, dall'articolo 82, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. n. 267/00, come analiticamente riportato nel prospetto (Allegato A) di cui si riepilogano le risultanze principali:

Carica	Indennità mensile D.M. 119/2000 (comprese maggiorazioni art. 2 lett. a, b e c)	Riduzione ex art. 1, c. 54, legge 266/2005 (10%)	Indennità mensile spettante	Decorrenza
Sindaco	1.590,69	159,07	1.431,62	17 giugno 2019
Presidente Consiglio	159,07	15,91	143,16	1 luglio 2019
Vice Sindaco	318,14	31,81	286,33	21 giugno 2019
Assessori	238,60	23,86	214,74	21 giugno 2019

Ritenuto di stabilire i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali in € 17,90 sulla base di quanto previsto dal DM n. 119/2000, dall'articolo 82, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come analiticamente riportato nel prospetto (Allegato B);

Ritenuto di stabilire i rimborsi forfettari per il Sindaco e gli assessori, nel rispetto del Regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 come segue:

Carica	A Indennità mensile D.M. 119/2000	B Rimborso forfettario attribuibile ai sensi del Reg. n. 1 del 05.02.2019	C Rimborso attribuito	Decorrenza
Sindaco	1.431,62	Max 50% di A	700,00	1 settembre 2019
Assessori	214,74	Somma complessiva rimborso assessori entro i limiti rimborso sindaco (25% di C per ciascun assessore)	175,00	1 settembre 2019

Visti:

- lo Statuto comunale vigente;
- il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 22 febbraio 2012, n. 4;
- il Regolamento n. 1 del 5 febbraio 2019, approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna in data 08.01.2019;

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,

Di stabilire le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio sulla base di quanto previsto dal DM n. 119/2000, dall'articolo 82, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. n. 267/2000, come da seguente prospetto:

Carica	Indennità mensile D.M. 119/2000 (comprese maggiorazioni art. 2 lett. a, b e c)	Riduzione ex art. 1, c. 54, legge 266/2005 (10%)	Indennità mensile spettante	Decorrenza
Sindaco	1.590,69	159,07	1.431,62	17 giugno 2019
Presidente Consiglio	159,07	15,91	143,16	1 luglio 2019
Vice Sindaco	318,14	31,81	286,33	21 giugno 2019
Assessori	238,60	23,86	214,74	21 giugno 2019

Di stabilire i gettoni di presenza spettanti a consiglieri comunali in € 17,90 sulla base di quanto previsto dal DM n. 119/2000, dall'articolo 82, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00;

Di prendere atto del regolamento approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna, in data 08/01/2019, recante: "Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive";

Di stabilire i rimborsi forfettari per il Sindaco e gli assessori ai sensi del Regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, come segue:

Carica	A Indennità mensile D.M. 119/2000	B Rimborso forfettario attribuibile ai sensi del Reg. n. 1 del 05.02.2019	C Rimborso attribuito	Decorrenza
Sindaco	1.431,62	Max 50% di A	700,00	1 settembre 2019
Assessori	214,74	Somma complessiva rimborso assessori entro i limiti rimborso sindaco (25% per ciascun assessore)	175,00	1 settembre 2019

Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del suddetto Regolamento *"Le misure di cui al comma 1, aggiuntive rispetto alle indennità e agli oneri a carico degli enti già previsti dalla legislazione vigente a favore degli amministratori locali, sono corrisposte agli amministratori locali a titolo di rimborso forfettario delle spese connesse con l'esercizio del mandato e gravano sul fondo unico degli enti locali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, secondo quanto disposto dall'articolo 73, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016"*;

Di dare atto che la somma complessiva del rimborso forfettario attribuito agli assessori rientra nei limiti del rimborso attribuito al Sindaco;

Di dare atto, altresì, che il presente costituisce atto di indirizzo gestionale per il responsabile del servizio Lavori pubblici – Manutenzioni - Affari generali – e per il responsabile del servizio Finanziario al quale è DELIBERA DI GIUNTA n. 160 del 28-08-2019 - Pag. 7 - COMUNE DI GOLFO ARANCI

demandata la liquidazione delle indennità e dei rimborsi dovuti agli amministratori in ragione del loro mandato previa verifica dello specifico status giuridico dei singoli amministratori ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000 sulla base dell'interpretazione fornita dal Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per le Autonomie, con nota in data 17 febbraio 2004.

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale, nella sua funzione di assistenza e di collaborazione giuridica e amministrativa agli organi dell'Ente ai sensi dell'art. 97 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, attesta la regolarità del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 28.08.2019

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Giuseppa Bullitta

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 28.08.2019

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Diego Ciceri)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra espone;

☐ PARERE NON NECESSARIO

Data 28.08.2019

Il Responsabile del Servizio
Ing. Diego Ciceri

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa.

Il Presidente
MULAS MARIO

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione ai sensi di legge dal **02-09-19** al giorno **17-09-19**.

Golfo Aranci, **02-09-19**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bullitta Maria Giuseppa

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi della D.L.gs n. 267/00 il **28-08-19** poiché:

- ☐ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°)
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)
- ☐ per comunicazione del ***** di ***** di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1°), con decisione n. _____ del _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bullitta Maria Giuseppa